

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, BELLISARIO, MONETI, BENEDETTI e ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1959

Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle scuole elementari dei fanciulli ciechi l'assistenza assume un carattere di particolare importanza pedagogica. Se infatti consideriamo che il compito fondamentale di tali scuole è quello di preparare i bambini minorati della vista al conseguimento di una autonomia morale e professionale che consenta loro di inserirsi quali soggetti responsabili nella vita attiva, appare chiara la funzione prettamente formativa degli assistenti.

Essi infatti collaborano con gli insegnanti di classe e ne continuano l'opera nelle ore post-scolastiche impedendo la dispersione degli elementi acquisiti dal docente nella sua non facile missione di educatore. Ovviamente gli assistenti debbono possedere specifiche doti attitudinali ed accertata competenza in quanto il loro servizio non è meramente esecutivo, ma implica un'approfondita conoscenza dei metodi didattici in vigore nelle scuole dei non vedenti.

Per tali ragioni si manifesta evidente che la posizione degli assistenti nelle scuole speciali dei ciechi deve essere sottratta ad una regolamentazione casuale ed empirica ed inquadrata giuridicamente in conformità alle

esigenze cui si riferisce la loro accennata funzione.

Confidiamo pertanto che le norme relative contenute nel presente disegno di legge vengano integralmente approvate nel superiore interesse di una particolare categoria di minorati che aspira alla propria completa emancipazione con l'ausilio di indispensabili strumenti tecnicamente adeguati.

La legge 26 ottobre 1952, n. 1463, concernente la statizzazione delle scuole elementari per ciechi, pur rimanendo un provvedimento di essenziale importanza e permanente vitalità per l'assetto delle scuole elementari dei fanciulli minorati della vista, lascia insoluti alcuni problemi che danno alla posizione giuridica di una parte degli insegnanti delle scuole medesime un carattere di ingiustificata e non meritata instabilità. La legge precitata infatti, mentre fa esplicito riferimento alla necessità dell'insegnamento della musica e del canto nei corsi dell'istruzione primaria dei non vedenti, determinando i titoli in base ai quali vengono conferiti i posti di tale insegnamento ed il numero delle cattedre in pro-

porzione a quello delle classi, pone i docenti di questa materia in una definitiva posizione di incaricati.

È chiaro pertanto che la condizione di provvisorietà propria di qualsiasi incarico e la preclusione di un avanzamento di carriera con la conseguente carenza del beneficio derivante dal trattamento di quiescenza, sono elementi negativi che non corrispondono alla effettiva funzione pedagogicamente formativa riconosciuta all'insegnamento della musica nei confronti dei privi della vista.

I programmi ministeriali in proposito, prendendo atto del valore educativo di questa disciplina, stabiliscono rigorosamente lo orario delle lezioni per complessive 25 ore settimanali. È evidente dunque che gli insegnanti di musica, sostenendo un onere di lavoro identico ai colleghi maestri elementari e prestando un servizio ritenuto necessario per le ragioni sopra accennate, debbono essere inquadrati nei ruoli speciali provinciali in cui si fa menzione all'articolo 6 del presente disegno di legge.

Di conseguenza, in analogia a quanto stabilito nell'articolo 11 della ripetuta legge 26 ottobre 1952, n. 1463, con l'articolo 10 del nostro progetto, si intende provvedere alla sistemazione di quegli insegnanti di musica che, avendo prestato la loro opera con specifica competenza e lodevole zelo al servizio delle scuole preposte all'educazione ed al recupero alla vita attiva dei ciechi, meritano legittimamente il riconoscimento giuridico della loro attività tramite l'inquadramento nei ruoli statali in conformità agli stessi criteri già adottati in favore dei maestri.

L'articolo 12 della menzionata legge 26 ottobre 1952, n. 1463, prevedeva che nei concorsi banditi entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima la metà dei posti disponibili sarebbe stata riservata al personale insegnante nelle scuole elementari dei ciechi che non potesse essere inquadrato nel ruolo organico, perché provvisto dei requisiti richiesti e relativi all'anzianità di servizio, alla qualifica ed all'ossesso del diploma dell'abilitazione speciale rilasciata dalla scuola di metodo « A.

Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

D'altra parte a tutt'oggi non è stato emanato il regolamento che avrebbe dovuto, a norma dell'articolo 7 della legge in parola, dettare le disposizioni per il bando di concorso. In tal modo il personale non vedente incaricato nelle suddette scuole, non potendo partecipare ai comuni concorsi magistrali non è stato messo in grado di stabilizzare la propria posizione a differenza di quei maestri che, avendo conseguito l'idoneità all'insegnamento nei comuni concorsi, sono stati inquadrati nel ruolo ordinario prima, e in quello soprannumerario poi. È evidente che tale criterio discriminativo pone gli insegnanti delle scuole per ciechi in una condizione di inferiorità che deve assolutamente essere annullata in quanto lede gli interessi di una categoria la quale, al contrario, per la delicata natura del servizio, merita il più ampio riconoscimento da parte dello Stato.

Si propone pertanto con l'articolo 11 del presente disegno di legge, il passaggio in ruolo di quegli insegnanti che siano in possesso dei requisiti necessari ed in base ai quali il passaggio stesso assume carattere di piena legittimità.

La qualifica è indubbiamente uno dei requisiti essenziali, ma, rivelandosi un atto soggettivo e discrezionale, suscettibile di variazione in conformità alla maggiore o minore ristrettezza dei criteri valutativi adottati dalle singole Direzioni didattiche, riteniamo opportuno considerare base per l'inquadramento in ruolo la votazione complessiva di « distinto » giacché essa appare sufficiente garanzia di rendimento e di capacità.

La norma contenuta nell'articolo 13 del presente disegno di legge e per la quale il compenso complementare attinente alla funzione docente viene elevato per il personale insegnante nelle scuole elementari dei privi della vista a lire 5.000 mensili, vuol essere un provvedimento di doverosa riparazione in quanto la tabella E, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, stabilisce analoga misura dell'indennità extra tabellare in favore degli insegnanti delle scuole per sordomuti, in considerazione delle particolari difficoltà

implicite nella prestazione del loro servizio: le scuole dei non vedenti presentano il medesimo carattere di specialità e quindi il miglioramento economico richiesto non costituisce un eccezionale privilegio ed è invocato a titolo di equiparazione.

Le provvidenze di cui si chiede una sollecita attuazione appaiono, come presumiamo di aver chiarito in questa breve relazione, opportune e giuridicamente valide. Abbiamo quindi viva fiducia che il Parlamento le approvi con tempestiva sollecitudine, dando ulteriore prova di solidarietà nei confronti di una particolare categoria di lavoratori che, anche se in numero non rilevante, agisce in un settore di vitale importanza so-

ciale nel quale si opera per il recupero alla vita attiva di elementi fisicamente menomati.

La nostra fiducia è confermata anche dal fatto che l'accoglimento del presente disegno di legge non determinerà un eccessivo aggravio dell'onere finanziario già sostenuto dallo Stato. Infatti i maestri elementari e gli insegnanti di musica per cui si propone l'inquadramento in ruolo e che già attualmente percepiscono, in qualità di incaricati, lo stipendio dai Provveditorati agli studi, non superano rispettivamente 25 e 50 unità.

Certi di interpretare la volontà ed il pensiero degli onorevoli colleghi proponiamo pertanto l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I maestri assistenti delle scuole elementari per ciechi collaborano con gli insegnanti di classe durante le ore di lezione e, nelle ore extra scolastiche, attendono a compiti di educazione e di vigilanza con l'obbligo di pernottare nell'Istituto. Essi inoltre, sostituiscono, in caso di assenza i maestri di classe.

Art. 2.

Il servizio di maestro assistente nelle scuole elementari per ciechi è prestato da maestri nominati annualmente dai singoli Provveditori agli studi sulla base della graduatoria generale degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari.

Art. 3.

Gli incarichi di maestro assistente sono conferiti, con preferenza assoluta, a coloro che risultino in possesso di diploma della Scuola di metodo « Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

Gli incarichi sono conferiti nella proporzione di un assistente per ogni quindici alunni interni nell'Istituto.

Art. 4.

Ai maestri assistenti è corrisposto il trattamento economico degli insegnanti provvisori e supplenti delle scuole elementari per ciechi.

Il servizio da essi prestato ha la stessa validità di quello degli insegnanti provvisori e supplenti nelle scuole elementari.

Art. 5.

I Consigli di amministrazione degli Istituti per ciechi stabiliscono la misura di un compenso speciale da corrispondere su proprio bilancio ai maestri assistenti, oltre al vitto e agli altri utili della vita interna.

Art. 6.

Nelle provincie in cui funzionano scuole elementari statali per ciechi sono istituiti ruoli speciali degli insegnanti di musica e canto delle scuole elementari per ciechi, in ragione di un posto di ruolo per ogni cinque classi funzionanti presso lo stesso Istituto.

Agli insegnanti iscritti nei ruoli previsti dal precedente comma si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei maestri delle scuole elementari statali per ciechi.

Art. 7.

I posti di ruolo per l'insegnamento della musica e del canto sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami, riservati ai ciechi che siano in possesso del diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte.

Gli aspiranti devono essere forniti altresì del diploma della Scuola di metodo « A. Romagnoli ». A tal fine il Ministero della pubblica istruzione potrà in deroga alle vigenti norme, autorizzare appositi corsi presso la Scuola di metodo anzidetta o stabilire speciali norme per l'assegnazione degli aspiranti all'insegnamento della musica e del canto ai corsi normali.

Art. 8.

Sono abrogati l'articolo 8 ed il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463.

Art. 9.

All'insegnamento della musica e del canto nelle scuole per le quali non sia istituibile il posto di ruolo a norma del precedente articolo 7, si provvede con incarichi conferiti annualmente dai Provveditori agli studi a coloro che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di cui allo stesso articolo, con preferenze ai ciechi a parità di condizioni.

Al personale incaricato è dovuta una retribuzione mensile pari ad un venticinquesimo, per ogni ora settimanale di lezione, dello stipendio mensile corrispondente al coefficiente iniziale dei maestri elementari di ruolo.

Art. 10.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in servizio per l'insegnamento della musica e del canto nelle scuole elementari governative speciali per ciechi, è inquadrato nel ruolo speciale degli insegnanti di musica e canto purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito del diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte;

b) aver prestato servizio in scuole elementari statali o parificate per ciechi per almeno tre anni scolastici nel decennio immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riportando ogni anno la qualifica non inferiore a « distinto ».

Il passaggio in ruolo del personale di cui al presente articolo diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

Art. 11.

L'articolo 12 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è abrogato.

I maestri elementari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio nelle scuole governative per ciechi sono inquadrati nel ruolo speciale provinciale di cui all'articolo 3 della legge

26 ottobre 1952, n. 1463, purchè siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti del diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola di metodo per gli educatori dei ciechi « A. Romagnoli »;

b) aver prestato regolare servizio nelle scuole governative per ciechi con qualifica non inferiore a « distinto » per ciascun anno del triennio.

Il personale che pur avendo prestato tre anni di servizio con qualifica non inferiore a « distinto », non sia in possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola di metodo « A. Romagnoli », dovrà fornirsene agli effetti del presente articolo, frequentando il primo dei corsi di specializzazione che la Scuola di metodo terrà dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Al personale che otterrà l'inquadramento a norma dei precedenti articoli 10 e 11, sarà riconosciuta un'anzianità, agli effetti dell'inquadramento stesso, corrispondente al servizio prestato nelle scuole statali o parificate per ciechi. Detto servizio sarà valutato secondo le norme di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive disposizioni.

Art. 13.

Il compenso ai maestri e agli insegnanti di musica e canto corale nelle scuole elementari statali per ciechi corrisposto per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente di cui alla tabella F' annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, viene elevato a lire 5.000 mensili.

Art. 14.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti del capitolo n. 42 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti per gli esercizi successivi.